

COMUNE DI PARRANO (TR)

Regolamento Regionale 18.02.2015 n. 2

ADEMPIMENTI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 141, COMMA 2 DEL R.R. 2/2015 DEFINIZIONE NUOVI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Sezione 1° - Criteri per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria

Ai fini della determinazione dell'incidenza economica degli oneri di urbanizzazione primaria sono stati presi a riferimento i costi delle opere necessarie alla infrastrutturazione di vari insediamenti residenziali e per servizi realizzati recentemente nel territorio comunale. La particolare varietà delle situazioni insediative (edilizia intensiva, edilizia estensiva, insediamenti direzionali etc...), che ha reso il lavoro oltremodo complesso, è stata condensata parametrando i valori finali (nel loro rapporto con la quota di contributo) all'aggiornamento dei valori delle quote di contributo finora determinate. Ne è scaturito il seguente quadro riassuntivo:

art. 38 R.R. 2/2015 [*Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per insediamenti residenziali e per servizi*]

Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione primaria = **€. 38,00/mq**

Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione secondaria = **€. 23,46/mq**
(Determinata in base alla **Tabella A - allegata**)

art. 40 R.R. 2/2015 [*Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per insediamenti produttivi*]

Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione primaria = **€. 35,00/mq**

Incidenza economica per mq. di S.U.C. riferita alle opere di urbanizzazione secondaria = **€. 3,40/mq**

I valori di cui sopra sono aggiornati, tramite determinazione dirigenziale ogni 5 anni a partire dal 01/07/2016, in conformità alle disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (art. 131, comma 6, L.R. 1/2015). In difetto di tali riscontri, nella misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi negli anni considerati

Ai fini dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'art. 39, comma 4 e all'art. 41, comma 3, del R.R. 2/2015, per "insediamenti già urbanizzati anche parzialmente" si intendono gli insediamenti ricadenti all'interno delle aree che, nell'attuale Piano Regolatore Generale, sono classificate come zone UA – UB – UD - UF.

TABELLE PARAMETRICHE

Tabella B - Contributo di urbanizzazione per edifici residenziali: applicazione valori percentuali (aliquote)

Ai sensi dell'art.39 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici residenziali è determinata dal Comune applicando valori percentuali (aliquote) alla incidenza economica così come segue:

Tipologia di intervento	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione (insediamenti parzialmente urbanizzati e/o di valore storico e culturale di cui all'art.39, c.4, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	Aliquota
Interventi di nuova costruzione	1	1		0,7
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0,7	0,7		0,7
Interventi di ristrutturazione edilizia onerosa*(1) (compreso il cambio di destinazione d'uso di pertinenze)	0,5	0,5		0,7
Cambio destinazione d'uso da servizi a residenza	0,4	0,4		0,7
Cambio destinazione d'uso da produttivo a residenza	0,5	0,5		0,7
Cambio di destinazione d'uso di pertinenze senza opere ovvero con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia onerosa (art. 39, comma 2, lett. e, RR 2/2015)	0,3	0,3		0,7

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per residenza se contestuale all'intervento di ristrutturazione

(1) sono fatti salvi i casi di esonero previsti dall'art.133, comma 1, lettera b), del TU.

Nota: L'alloggio di custodia di attività produttive e servizi è equiparato all'attività residenziale (art.39, c. 3, R.R. 2/2015)

Tabella C - Contributo di urbanizzazione per servizi: applicazione valori percentuali (aliquote)

Ai sensi dell'art.39 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici per servizi è determinata dal Comune applicando valori percentuali (aliquote) alla incidenza economica così come segue:

Tipologia di intervento	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione (insediamenti parzialmente urbanizzati e/o di valore storico e culturale di cui all'art.39, c.4, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	Aliquota
Interventi di nuova costruzione	1	0,8		0,7
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0,8	0,7		0,7
Interventi di ristrutturazione edilizia*	0,5	0,4		0,7
Cambio destinazione d'uso da residenza a servizi	0,5	0,4		0,7
Cambio destinazione d'uso da produttivo a servizi	0,5	0,4		0,7

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per servizi se contestuale all'intervento di ristrutturazione

In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari, è comunque dovuta all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del R.R. n. 2/2015, la quota di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle infrastrutture generali, nella misura del 13% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione

Tabella D - Contributo di urbanizzazione per insediamenti produttivi: applicazione valori percentuali (aliquote)

Ai sensi dell'art.41 del R.R. 2/2015 la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per edifici per attività produttive è determinata dal Comune applicando valori percentuali (*aliquote*) alla incidenza economica così come segue:

Tipologia di intervento	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione primaria	Aliquota da applicare all'incidenza economica per oneri di urbanizzazione secondaria	Coefficiente di riduzione (insediamenti totalmente o parzialmente urbanizzati – art.41, c.3, RR 2/2015)	
			Tipo insediamento	Aliquota
Interventi di nuova costruzione	1	1		0,7
Interventi di ristrutturazione urbanistica*	0,8	0,8		0,7
Interventi di ristrutturazione edilizia*	0,5	0,5		0,7
Cambio destinazione d'uso da residenza o servizi ad attività produttive	0,4	0,3		0,7

(*) Comprende anche il cambio di destinazione d'uso per attività produttive se contestuale all'intervento di ristrutturazione

In caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri tabellari, è comunque dovuta all'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del R.R. n. 2/2015, la quota di urbanizzazione primaria per l'adeguamento delle infrastrutture generali, nella misura del 5% dell'incidenza economica complessiva delle opere di urbanizzazione.

MODALITA' PER LO SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CON INTERVETO DIRETTO

Art. 43 R.R. 2/2015

Qualora il titolare del permesso di costruire si impegni, ai sensi dell'art. 43 del R.R. 2/2015, a farsi carico della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo totale o parziale del contributo dovuto, sono stabilite le seguenti procedure in merito alle modalità esecutive, caratteristiche, costi, termini e garanzie:

1. Contestualmente alla presentazione dell'istanza per il titolo abilitativo edilizio e, comunque, prima del suo rilascio o della sua efficacia normativa, l'interessato è tenuto a presentare apposita richiesta di titolo abilitativo corredata dalla documentazione necessaria per l'autorizzazione delle opere di urbanizzazione, comprendente:

a) Autocertificazione attestante la proprietà delle aree interessate o estremi della convenzione con la quale il comune mette a disposizione tali aree;

b) Tipo di frazionamento, approvato dall'agenzia del territorio, delle eventuali aree di sua proprietà interessate dalla opere di urbanizzazione;

c) Progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione redatto in base ai capitolati, materiali e tipologie in uso presso il comune per opere simili, che abbia scontato il parere favorevole dei competenti uffici;

d) Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione redatto in base al vigente prezzario regionale, comprensivo del valore delle eventuali aree di sua proprietà sulla quali le medesime insistono;

e) Atto d'obbligo, registrato e trascritto a cura e spese dell'interessato, con il quale lo stesso si impegna a realizzare le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo allegato al titolo abilitativo, prima dell'ultimazione dei lavori inerenti l'intervento previsto nel permesso di costruire o nella S.C.I.A. ai quali sono funzionali e comunque prima della presentazione dell'agibilità, nonché a cedere gratuitamente al comune le opere stesse e le eventuali aree di sua proprietà sulle quali le medesime insistono. E' fatta salva la potestà dell'Ente di acquisire il solo diritto reale sul bene, con riserva di acquisire a semplice richiesta ed in qualsiasi momento, la proprietà dell'area.

f) Fidejussione bancaria o assicurativa da parte di imprese o società autorizzate a costituire cauzioni con polizze fidejussorie, a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici. La fidejussione deve essere stipulata per un valore pari almeno al valore delle opere di urbanizzazione e deve essere del tipo "a prima richiesta".

2. Ultimati i lavori l'interessato è tenuto a richiedere al competente ufficio comunale il collaudo delle opere di urbanizzazione. Nel caso che l'importo complessivo delle stesse sia inferiore ad €. 50.000,00 è sufficiente produrre un certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori. L'esito positivo del collaudo o l'acquisizione del certificato di regolare esecuzione comporta lo svincolo della fidejussione e la possibilità di presentare l'agibilità. In tal caso il comune è titolato per l'immissione in possesso delle opere di urbanizzazione;

3. Qualora l'interessato non inizi le opere di urbanizzazione nel termine di un anno dal rilascio del titolo, ovvero non le concluda nel termine di 4 anni dal loro inizio, l'esecuzione o il completamento delle stesse sono effettuate dal Comune previo incameramento della fidejussione;

4. Qualora il costo complessivo di intervento delle opere di urbanizzazione sia inferiore all'importo dovuto a titolo di contributo di costruzione, deve essere corrisposta al Comune la somma a conguaglio contestualmente al rilascio/esecutività del titolo abilitativo edilizio;

5. La corresponsione della quota di contributo di urbanizzazione primaria per adeguamento delle infrastrutture generali per l'incremento di utenza è comunque dovuta.

Sezione 2° – Criteri per la determinazione del costo di costruzione

NUOVE COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI RESIDENZIALI

(Art. 48 comma 1, R.R. 2/2015)

Posto che, a norma dell'art. 45 del R.R. n. 2/2015 il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici residenziali o di ampliamento di quelli esistenti, riferito a metro quadrato di superficie di cui all'art. 132, comma 1 della L.R. 1/2015, è determinato in misura pari ad **€/mq 326,00 di s.u.c.**, si determinano le seguenti tabelle di calcolo.

TABELLA E - MAGGIORAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE (caratteristiche superiori art.47 RR 2/2015)

Incremento per superficie utile abitabile

Classi di superficie	S.U.	Rapporto con S.U.	Incremento	Incremento per classi
< = 95,00 mq	0,00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
95,01 mq - 110,00 mq	0,00	#DIV/0!	4	#DIV/0!
110,01 mq - 130 mq	0,00	#DIV/0!	6	#DIV/0!
130,01 mq - 160 mq	0,00	#DIV/0!	8	#DIV/0!
> 160,00 mq	0,00	#DIV/0!	10	#DIV/0!
S.U. Totale:	0,00			#DIV/0!

Superfici per pertinenze ed accessori connesse all'edificio (S.n.r. e S.P.)

Destinazioni	Superficie netta	Incidenza percentuale sulla S.U.
Cantinole, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza, logge e balconi, androni e porticati, pertinenze	0,00	#DIV/0! 8a
Autorimesse, garage, posti macchina coperti, spazi di manovra coperti	0,00	#DIV/0! 8b

Incremento per pertinenze ed accessori connesse all'edificio

Intervalli di variabilità	Ipotesi che ricorre		Incremento
	8a	8b*	
<=45%	0	0	0
>45% >> 90%	5	3	0
> 90%	10	5	0
			0 [50%]** 0,00

(*) Alla percentuale del 45% si potrà derogare in presenza di organismi abitativi composti prevalentemente da alloggi di S.U. inferiore a 60 mq.

(**) Al fine di non aggravare l'incidenza dell'incremento dovuto per pertinenze ed accessori si suggerisce di applicare una riduzione del 50% alla sommatoria degli incrementi risultanti.

Determinazione classe edificio e relativa maggiorazione

Totale incrementi	Classe edificio	Maggiorazione max applicabile %
< = 5 incluso	I°	0
>5 fino a 8 incluso	II°	5
>8 fino a 11 incluso	III°	10
>11 fino a 15 incluso	IV°	15
>15	V°	20
Totale incrementi: #DIV/0!	Classe edificio I	Maggiorazione % 0

Determinazione del costo unitario dell'intervento

Sigla	Denominazione	Valori
C.u.c.	Costo unitario di costruzione	€ 326,00
M.c.u.	Maggiorazione costo unitario	€ 0,00
C.c.m.	Costo costruzione maggiorato	€ 326,00
Suc	Superficie Utile Coperta	0,00
C.I.	Costo Intervento	€ 0,00

LA TABELLA E' STATA ELABORATA TENENDO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.9 DEL R.R. 2/2005 PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Tabella E/1 - Determinazione delle aliquote			
Classe di edifici (dalla Tabella E)	Aliquota	ipotesi che ricorre	aliquota da computare
I	5,50 %	<input type="checkbox"/>	%
II – III -IV	8,80 %	<input type="checkbox"/>	%
V	13,20 %	<input type="checkbox"/>	%
Aliquota da computare -->			%

Tabella E/2 - Determinazione del contributo concessorio		
Costo dell'intervento (tabella E)	Aliquota % (tab. E1)	Importo contributo concessorio
(1)	(2)	(3) = (1)x(2)

N.B. — Ai sensi dell'art. 48 comma 5 del R.R. 2/2015, qualora l'intervento riguardi l'ampliamento di unità immobiliari o realizzazione di nuove unità immobiliari su edifici residenziali esistenti NON trovano luogo le maggiorazioni di cui alla tabella E ed il contributo è determinato esclusivamente applicando l'aliquota del 5,00% sul costo di costruzione al mq. di S.U.C. determinato dalla regione (€. 326,00)

Il costo di costruzione è aggiornato annualmente a norma dell'art. 132, comma 3 della L.R. 1/2015.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

(art. 48, comma 2, R.R. 2/2015)

Per la determinazione del costo di costruzione su edifici esistenti, a norma dell'art. 132, comma 5 della L.R. 1/2015 e dell'art. 48, comma 2 del R.R. 2/2015, occorre presentare una relazione asseverata di un tecnico abilitato, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che ponga riferimento al vigente elenco regionale dei prezzi.

(art. 48, comma 3, R.R. 2/2015)

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono assoggettati alle aliquote di cui alla seguente tabella

Tabella aliquote per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente	
Tipologia immobile	Aliquota
immobili NON costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015	5,00%
immobili costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015	5,00%
immobili costituenti beni culturali sparsi di cui all'art. 93 del R.R. 2/2015 in cui si determina variazione di destinazione d'uso di cui all'art. 48, comma 6 R.R. 2/2015	5,00%

(art. 48, comma 7, R.R. 2/2015)

Tabella F - Contributo sul costo di costruzione per interventi di cambio d'uso per nuove residenze o servizi (o loro ampliamenti) senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di mutamento della destinazione d'uso, ovvero per gli interventi di cui all'art.39, comma 2, lettera e) del RR 2/2015 (utilizzo per residenza o servizi di superfici già pertinenze) e all'art.156 del TU (cambio d'uso dei vani posti al piano sottotetto, terreno e seminterrato), per nuove attività residenziali e servizi o ampliamento di quelli esistenti, realizzati senza opere o con opere diverse dalla ristrutturazione edilizia, il Comune determina autonomamente la quota di contributo non inferiore ad € 300 e non superiore ad euro € 3.000 in rapporto alla superficie utile coperta interessata dall'intervento.

S.U.C. interessata	Quota contributo
< mq. 50,00	€ 300,00
da mq. 50,00 a mq. 450,00	da € 300,00 a €. 3000,00 <i>si calcola</i> [2700/400 x (Suc-50)+300] <i>con approssimazione alla seconda cifra decimale</i>
oltre mq. 450,00	€ 3000,00

Tabella G - Contributo sul costo di costruzione per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici (o parti di essi) per servizi

Ai sensi dell'art.49 del R.R. 2/2015 il comune, in conformità a quanto previsto dall'art.135, comma 2 del TU, determina la quota di contributo afferente gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione relativi ad edifici o parti di essi per attività di servizi di cui all'art.7, comma 1, lettera l) del TU, anche relativamente al cambio della destinazione d'uso, applicando una aliquota non superiore al 5% del costo documentato di costruzione, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.

Tipologia intervento/attività	Aliquota
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica senza modifica della destinazione d'uso	3,50%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a servizi (escluse le attività commerciali e direzionali)	4%
Ristrutturazione edilizia ed urbanistica con trasformazione della destinazione d'uso a commerciale e/o direzionale	4,5%
Nuova costruzione ad uso servizi (escluse le attività commerciali e direzionali)	5%
Nuova costruzione ad uso commerciale e/o direzionale	5%

L'aliquota è stabilita in misura inferiore nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica rispetto a quelli di nuova costruzione.

Sezione 3° - Criteri per la riduzione del contributo per interventi che conseguono la sostenibilità ambientale

Art. 51, comma 1 R.R. n. 2/2015

Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti dall'art. 133 della L.R. n. 1/2015, nonché previsti dal R.R. n. 2/2015, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Disciplina della promozione della qualità nella progettazione architettonica) è stabilita, in favore di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui al Titolo VI, capo II della L.R. n. 2/2015 la seguente riduzione del contributo di costruzione.

<i>Edifici classe "A"</i>	<i>Riduzione del contributo di costruzione pari al 30 %</i>
<i>Edifici classe "B"</i>	<i>Riduzione del contributo di costruzione pari al 15%</i>

Modalità di applicazione delle sopra citate riduzioni di cui al comma 1

In caso di presentazione della **definitiva certificazione di sostenibilità ambientale**, la relativa riduzione è applicata al momento della determinazione del contributo di costruzione;

In caso di presentazione della sola **valutazione preliminare di sostenibilità ambientale**, la Ditta richiedente potrà, all'ottenimento della definitiva certificazione, chiedere il rimborso pari al 15% o 30% del contributo di costruzione o, in alternativa, prima del rilascio del titolo edilizio chiedere l'immediata applicazione della citata riduzione, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che garantisca l'importo oggetto di scomputo maggiorato del 40% per eventuali sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1. La presentazione della definitiva certificazione di sostenibilità ambientale, **costituirà titolo per lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presentata.**

La mancata presentazione della definitiva certificazione di sostenibilità ambientale, comporterà la decadenza del beneficio ed il pagamento per intero del contributo di costruzione, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136 della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1.

Art. 51, comma 2 R.R. n. 2/2015

Il contributo dovuto sul costo di costruzione determinato è ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) della L.R. n. 1/2015, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o unità strutturali ricomprese in organismi edifici più complessi, destinati o da destinare a residenza o servizi che prevedano un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'art. 159 della L.R. n. 1/2015, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.

Art. 51, comma 3 R.R. n. 2/2015

Il contributo dovuto per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria determinato é ridotto del novanta per cento nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di completa demolizione e ricostruzione, relativi ad interi edifici o uniti strutturali ricomprese in organismi edilizi più complessi, destinati o da destinare a residenza, servizi o attività produttive che prevedano un adeguamento sismico o un miglioramento sismico nella misura non inferiore al sessanta per cento di quella prevista per l'adeguamento di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ovvero di interventi di prevenzione sismica di cui all'art. 159 della L.R. n. 1/2015, sulla base di asseverazione di un tecnico abilitato.

Modalità di applicazione delle sopra citate riduzioni di cui ai commi 2 e 3

L'istanza di riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione, deve essere espressamente richiesta dall'interessato ed è subordinata alla produzione, al momento della domanda di presentazione del titolo edilizio, dell'asseverazione del progettista attestante e comprovante i lavori di adeguamento o miglioramento sismico in base alle sopra citate disposizioni, e di una apposita polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, che garantisca l'importo oggetto di scomputo maggiorato del 40% per eventuali sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1 nel caso di non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico.

L'asseverazione del Direttore dei lavori, attestante l'avvenuta realizzazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico, dovrà essere prodotta contestualmente alla comunicazione di ultimazione totale dei lavori oggetto del titolo edilizio, o al massimo entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di tale ultimazione e **costituirà titolo per lo svincolo della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa presentata.**

La mancata presentazione della asseverazione del direttore dei lavori nel termine sopra indicato, e/o, comunque, l'accertata non avvenuta esecuzione dei lavori di adeguamento o miglioramento sismico, nella misura sopra contemplata, comporterà la decadenza del beneficio ed il pagamento per intero del contributo di costruzione, al netto della quota già versata, integrato dalle sanzioni nel caso di ritardato pagamento, di cui all'art. 136 della L.R. n. 21 Gennaio 2015 n. 1.

Sezione 4 ° - Criteri per la corresponsione del contributo di costruzione

RATEIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

PERMESSO DI COSTRUIRE

ONERI DI URBANIZZAZIONE

La rateizzazione degli oneri di urbanizzazione, su richiesta dell'interessato, è stabilita in n. 4 rate semestrali di uguale importo di cui la prima da pagare al momento del rilascio del permesso di costruire.

Al momento del pagamento della prima rata, dovrà essere presentata idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari alla somma complessiva delle successive tre rate maggiorato del 40% quali sanzioni previste dall'art. 136, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per l'eventuale ritardato pagamento.

COSTO DI COSTRUZIONE

La rateizzazione del costo di costruzione, su richiesta dell'interessato, è stabilita in numero 3 rate come segue:

- la prima rata (30%) dovrà essere corrisposta entro 6 (sei) mesi dal rilascio del permesso di costruire;
- la seconda rata (40%) dovrà essere corrisposta entro 18 (diciotto) dal rilascio del permesso di costruire;
- la terza rata (30% - saldo) dovrà essere corrisposta entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ultimazione totale dei lavori o, comunque, dalla data di scadenza del permesso di costruire.

Al momento del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere presentata idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari alla somma complessiva dovuta maggiorato del 40% quali sanzioni previste dall'art. 136, comma 1, lettera c) della Legge Regionale 21 gennaio 2015, n. 1 per l'eventuale ritardato pagamento.